

ALLEGATO

## ASSOCIAZIONE C.E.E. - TURCHIA

## CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE				
Il sottoscritto . . . . . (cognome e nome, ragione sociale, indirizzo completo dell'esportatore)				
. . . . . esportatore delle merci descritte qui di seguito:				
Numero d'ordine	Colli (1)		DESCRIZIONE DELLE MERCI	Peso lordo (kg.) o altre misure (hl., m <sup>3</sup> , ecc.)
	Marche e numeri	Numero e specie		
1	2	3	4	5
Numero totale dei colli (colonna 3) . . . . .				} (in tutte lettere)
e quantità totali (colonna 5) . . . . .				
Dichiaro che le merci sopradescritte sono originarie della Turchia e sono esportate in:  . . . . . (Stato membro della C.E.E.)  Fatto a . . . . ., il . . . . .  . . . . . (Firma dell'esportatore)			<b>Visto della Dogana</b>  Si attesta la conformità: Bolletta d'esportazione n. . . . . del . . . . . Dogana di . . . . .  <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">             Timbre della Dogana           </div>           Il . . . . . 19 . . . . .            . . . . .            (Firma del funzionario)         </div>	

(1) Per le merci alla rinfusa, menzionare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone, la targa del veicolo.

## I. — Condizioni per il rilascio del certificato di circolazione.

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione i prodotti originari della Turchia che possono beneficiare, alla importazione nella Comunità Economica Europea, di un contingente tariffario in virtù del Protocollo provvisorio allegato all'Accordo di Ankara.

Le autorità doganali turche rifiutano il visto quando non è espressamente stabilito che le merci sono esportate verso uno Stato membro della Comunità Economica Europea.

## II. — Regole da osservare per la compilazione.

1. - Il certificato di circolazione è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità Economica Europea.

2. - Il certificato di circolazione è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'inchiostro. Esso non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute; ogni modifica deve portare l'approvazione della persona che l'ha operata e il visto delle autorità doganali.

3. - Gli spazi della casella destinata alla descrizione delle merci dovranno essere annullati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

## III. — Portata del certificato.

Dietro presentazione del certificato di circolazione, le merci in esso descritte saranno imputate sul contingente tariffario previsto a loro riguardo. Per le merci il cui trasporto è effettuato con attraversamento del territorio di uno o più paesi terzi all'Associazione, l'imputazione sul contingente tariffario può avvenire soltanto a condizione che il periodo del soggiorno non abbia superato il tempo necessario all'attraversamento del territorio, o, in caso di cambio del mezzo di trasporto, al transbordo.

## IV. — Termine per la presentazione.

Il certificato di circolazione deve essere prodotto, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data del suo visto, alla Dogana dello Stato membro d'importazione alla quale la merce è presentata.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI